

**N. R.G. 4/2022 PREFALL. al quale sono stati riuniti il n. 9/2022 C.P.; n. 85/2022 PREFALL.;**  
**n. 9/2022 R.G. L.G.**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

(decreto di inammissibilità della proposta concordataria e contestuale dichiarazione di fallimento)

articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice rel.

nel procedimento n. 9/2022 R.G.C.P. promosso con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 25/05/2022 da QUARESIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 01952830345 – già SANECO S.R.L.), con sede in Parma, frazione Roncopascolo, strada Chiesa n. 13, in persona del suo liquidatore geom. Andrea Santi, assistita dall'avv. Amedeo Gatti (C.F. GTT MDA 60M01 G337D) ed elettivamente domiciliata in Parma, strada Petrarra n. 9, presso lo studio del difensore;

riunito al procedimento n. 4/2022 R.G. PREFALL. promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma per la dichiarazione di fallimento di QUARESIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 01952830345 – già SANECO S.R.L.), con sede in Parma, frazione Roncopascolo, strada Chiesa n. 13, in persona del suo liquidatore geom. Andrea Santi;

al quale sono stati altresì riuniti:

il procedimento n. 85/2022 R.G.PREFALL. promosso dal Fallimento M.N.T. S.r.l. con l'avv. Leali Raffaello per la dichiarazione di fallimento di QUARESIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 01952830345 – già SANECO S.R.L.), con sede in Parma, frazione Roncopascolo, strada Chiesa n. 13, in persona del suo liquidatore geom. Andrea Santi;

il procedimento n. 9/2022 R.G.L.G. promosso da Sicuritalia IVRI S.p.a. con l'avv. Antonio Castro per l'apertura della liquidazione giudiziale di QUARESIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 01952830345 – già SANECO S.R.L.), con sede in Parma, frazione Roncopascolo, strada Chiesa n. 13, in persona del suo liquidatore geom. Andrea Santi;

ha pronunciato la seguente



**SENTENZA**

*Rilevato che*

con ricorso ex art. 161 VI co. depositato il 25/05/2022, in occasione dell'udienza fissata ex art. 15 L.F., la società QUARESIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 01952830345 – già SANECO S.R.L.) proponeva domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

con provvedimento in data 01/06/2022 il Tribunale, rilevato che la società aveva allegato al ricorso, tra i vari documenti, solo i bilanci al 31/12/2019 (doc. 2A), al 31/12/2020 (doc. 2B), mentre con riferimento all'esercizio 2021 si era limitata a depositare la situazione patrimoniale ed il conto economico al 31/12/2021 e ritenuta necessaria l'acquisizione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2021 approvato dall'assemblea dei soci, nonché la situazione patrimoniale ed il conto economico aggiornati a maggio 2022, assegnava termine di sette giorni alla ricorrente per il deposito degli stessi;

con nota presentata in data 08/06/2022, la proponente depositava la situazione patrimoniale ed il conto economico aggiornati al 31/05/2022, mentre con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2021 allegava quanto segue: *“Per quanto riguarda il bilancio relativo all'esercizio 2021, si fa presente che non è ancora stata fissata l'assemblea dei soci per la sua approvazione e quindi non è possibile, allo stato, effettuare il deposito. Detta assemblea verrà tenuta nel termine statutario, ossia entro il 30.6.2022 e, all'esito della medesima, si provvederà a depositare il bilancio suddetto”*;

con decreto di data 15/06/2022 il Tribunale, sul punto rilevava quanto segue: *“nelle more dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2021, la situazione patrimoniale ed il conto economico depositati poss[o]no essere ritenuti equipollenti, pur ritenendo il Collegio che la diligenza richiesta all'imprenditore che chiede di avvalersi dello strumento di cui all'art. 161 comma sesto L.F. avrebbe imposto l'approvazione del ridotto bilancio in tempo utile per il suo deposito unitamente al ricorso”*, assegnando quindi, oltre al termine sino al 25 luglio 2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., anche il termine fino al 04/07/2022 per depositare e trasmettere al Commissario giudiziale il bilancio relativo all'esercizio 2021, onerando quest'ultimo di relazionare all'esito al Giudice delegato;

con informativa del 06/07/2022, il Commissario Giudiziale comunicava l'omesso deposito del bilancio nei termini assegnati;



con provvedimento di data 08/07/2022 il Giudice delegato assegnava alla proponente termine di cinque giorni per relazionare sull'omesso deposito;

con atto depositato in data 13/07/2022, la proponente depositava copia del verbale dell'assemblea dei soci di Quaresima s.r.l., tenutasi in data 29.6.2022, dal quale risultava che i soci, *anche in considerazione del principio contabile OIC 29, nonché delle valutazioni in corso di predisposizione da parte dei professionisti all'uopo incaricati, hanno deliberato di rinviare l'approvazione del bilancio successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo, così da poter tenere conto anche di quanto verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio. Stante, ulteriormente, quanto stabilito da Corte di Cassazione 6054/2022, laddove ha chiarito che ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva il debitore può, in luogo dell'ultimo bilancio non ancora redatto, depositare una relazione patrimoniale aggiornata*";

con provvedimento in data 14/07/2022 il GD mandava l'informativa al Commissario giudiziale per motivato parere, riservandosi all'esito di riferire al Collegio per l'avvio della procedura di cui all'art. 162 L.F.;

all'esito del parere depositato in data 20/07/2022 dal Commissario Giudiziale, il Tribunale, con decreto del 27/07/2022 assegnava un ultimo termine alla proponente per il deposito del bilancio relativo all'esercizio 2021, riservandosi all'esito di promuovere la procedura di cui all'art. 162 L.F.;

in data 03/08/2022 la proponente depositava il bilancio relativo all'esercizio 2021;

nel frattempo, la proponente, in data 20/07/2022 depositava istanza (assegnata al presente GD nonostante lo stesso si trovasse in congedo autorizzato) chiedendo una proroga per consentire il perfezionamento del piano concordatario, allegando un ritardo nell'elaborazione della perizia di stima dei beni da liquidarsi nell'ambito del proponendo concordato, imputabile al ritardo nella consegna di alcuni documenti da parte di alcune Pubbliche Amministrazioni;

in data 10/08/2022 il Commissario giudiziale esprimeva parere sostanzialmente favorevole;

con decreto dell'11/08/2022 il Tribunale concedeva la proroga richiesta fino al 23/09/2022;

in data 23/09/2022 la società depositava la proposta ed il piano;

su richiesta del GD, il Commissario giudiziale esprimeva parere negativo depositato in data 05/10/2022;

con decreto in data 18/10/2022 il Tribunale concedeva alla società proponente termine sino al 02/11/2022 per eventuali chiarimenti scritti, assegnava al Commissario giudiziale termine sino al 14/11/2022 per eventuali osservazioni, fissando l'udienza ex art. 162 L.F. per il 17/11/2022, poi



rinvia all'01/12/2022 stante la mancata comunicazione del decreto al Commissario giudiziale ed ai creditori istanti il fallimento/l'apertura della liquidazione giudiziale;

*considerato che*

la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che:

- *“in tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione del professionista in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio” rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire per l'appunto la corretta formazione del consenso dei creditori (per tutte Cass. n. 5825-18)” (cfr. ex multis Cass. 22143/2019);*

- E' ammissibile la proposta di concordato preventivo sottoposta a condizione sospensiva allorché l'attestatore illustri puntualmente e dettagliatamente i motivi in funzione dei quali ha ritenuto altamente probabile il verificarsi degli eventi condizionanti la fattibilità del piano concordatario (Trib. Roma 16/12/2015);

*osservato che*

Quaresima propone un piano qualificato *“in continuità indiretta”*, per la realizzazione del quale, l'attuale affittuario del ramo d'azienda, AERRE Srl, in persona dell'amministratore unico Andrea Santi, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione della procedura di concordato preventivo, si è resa disponibile ad acquistare il ramo d'azienda al prezzo complessivo di Euro 100.000 al netto degli importi maturati e che matureranno, a titolo di canone di locazione, fino al momento del trasferimento di proprietà del ramo di azienda;

in particolare, in data 23 maggio 2022 (due giorni prima della presentazione del ricorso ex art. 161 co. VI L.F.) Quaresima S.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore Andrea Santi, stipulava con la società Aerre Srl, in persona del suo amministratore unico Andrea Santi, un contratto di affitto di ramo d'azienda comprendente la cava autorizzata denominata *“Cava Quaresima”* (di proprietà della società Quaresima per una quota pari al 35% e per il restante 65% di proprietà della società Inerti Val Parma Srl, in persona del suo amministratore unico Andrea Santi), impianti, macchinari, attrezzature, utensileria, arredi e macchine per l'ufficio, nonché tutte le autorizzazioni necessarie per la prosecuzione dell'attività, prevedendo un canone di affitto di Euro 3.000 mensili; premesso ciò, a fronte di un passivo così composto:

1) Euro 301.890,00 in prededuzione di cui:



- Euro 20.000,00 per fondo rischi;
- Euro 163.289,77 per assistenza nella predisposizione del piano e della proposta;
- Euro 93.600,00 per spese di Giustizia (compenso del Commissario e del Liquidatore Giudiziale);
- Euro 25.000,00 per spese di funzionamento;

2) Euro 2.153.142,00 in privilegio di cui:

- Euro 100.000,00 per fondo rischi;
- Euro 32.138,00 per debiti verso dipendenti ex art. 2751-bis, n.1, c.c.;
- Euro 106.365,00 per debiti verso fornitori con privilegio ex art. 2751-bis, n.2, c.c.;
- Euro 758.656,00 per debiti verso istituti di previdenza ed assistenza;
- Euro 1.155.984,00 per debiti verso l'erario.

3) Euro 2.135.589,00 in chirografo (dato ricavato perché non espressamente indicato nel piano e nella proposta) di cui:

- Euro 176.411,00 verso Istituti di credito;
- Euro 333.239,00 verso fornitori;
- Euro 26.348,00 verso erario (dato ricavato in quanto non espressamente indicato);
- Euro 345.000,00 per caparre ed acconti;
- Euro 1.254.591,00 per fondo rischi (cfr. pag. 30);

la società prevede la realizzazione del seguente attivo (cfr. pagg. 15 e ss.):

- Euro 31.702,00 per beni mobili (attrezzature, impianti, mobili, macchine etc.)
- Euro 25.000,00 (valore di stima) per il terreno sito in Parma, località Fontanini, strada Langhirano, censito nel NCT di Parma al foglio 8, particella 293, estesa Ha 0.25.20, ma "liquidabile", in caso di omologazione del piano per Euro 125.000,00, pari all'offerta non cauzionata formulata da Inerti Srl e AERRE srl e subordinata all'accoglimento di una Osservazione al RUE (non ancora presentata), che porti alla classificazione del terreno quale "verde privato – art. 3.2.38 del RUE", con attribuzione di una SLU non inferiore a totali 139 mq;
- Euro 140.000,00 per il terreno sito in Parma, San Pancrazio, censito nel NCT di Parma al foglio 27, particelle 2-3-31-34, esteso complessivamente Ha 10.17.50, ma "liquidabile", in caso di omologazione del piano per Euro 350.000,00, pari all'offerta non cauzionata formulata da InertiSrl e AERRE srl e subordinata all'approvazione di una variante (secondo la ricorrente in corso di



gestazione ma di cui non vi è alcun riscontro documentale in atti) al Piano Energetico Regionale che consentirebbe, se approvata, di installare impianti fotovoltaici nelle zone ex cava, ricomprese nelle zone Parco SIC ZPS e nelle zone Parco RER oltre che all'interno delle fasce di rispetto di fiumi e canali;

- Euro 111.468,00 per crediti;
- Euro 395.000,00 relativi a contratti preliminari ed accise sul gasolio;
- Euro 34,00 quali disponibilità finanziarie;
- Euro 100.000,00 quale offerta non cauzionata formulata da AERRE Srl, (attuale affittuaria del ramo di azienda in forza di contratto stipulato in data 25/05/2022) e subordinata al passaggio in giudicato del decreto di omologazione della procedura di concordato preventivo, al netto degli importi maturati e che matureranno, a titolo di canone di locazione, fino al momento del trasferimento di proprietà del ramo di azienda;

proponendo il pagamento dei creditori nei seguenti termini:

- pagamento integrale delle spese di giustizia e delle spese di funzionamento della società e degli altri importi in prededuzione;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati 2751-bis, n.1 e n.2, c.c.;
- pagamento del debito Erariale, nella misura del 13,20% a seguito di proposta di Transazione Fiscale ex art. 182-ter L.F. (classe A);
- pagamento dei debiti previdenziali ed assistenziali, nella misura del 13,20% a seguito di proposta di Transazione Fiscale ex art. 182-ter L.F. (classe B);
- pagamento dei creditori chirografari, nella misura del 13,20% (classe C);

l'attestatore, nella propria relazione resa ex art. 161 co. terzo L.F., dopo aver illustrato, nelle prime 27 pagine, quelli che, a suo dire, sarebbero i limiti e confini delle verifiche dell'attestatore e aver parafrasato i termini del piano e della proposta, a partire da pag. 30 evidenzia che: *“la fattibilità del piano risulta condizionata in misura determinante da eventi successivi al rilascio della presente attestazione.*

*In particolare, la fattibilità del piano concordatario è inscindibilmente legata al passaggio in giudicato del Decreto di omologazione del Concordato preventivo della società: la compravendita del ramo d'azienda, il contratto di compravendita dei terreni Soldati/Buzzi in loc. Fontanini, Parma, la compravendita dei terreni Aschieri/Bottioni/Cavalli in loc. Vigatto, Parma, la compravendita dei terreni Maccari, Campanini in Montechiarugolo (PR) e la compravendita dei*



*terreni Ziliotti/Costa/Gardoni il loc. San Pancrazio, Parma, risultano infatti risolutivamente condizionati alla definitività del decreto di omologazione della procedura.*

*La compravendita dei terreni Soldati/Buzzi in loc. Fontanini, Parma, è altresì subordinata alla condizione sospensiva rappresentata dall'accoglimento entro il 31/12/2023 di una osservazione al Regolamento urbanistico ed edilizio del Comune di Parma che porti alla classificazione del terreno quale "verde privato – art. 3.2.38 del RUE" con attribuzione di una SLU non inferiore a 139 mq totali.*

*La compravendita dei terreni Aschieri/Bottioni/Cavalli in loc. Vigatto, Parma, resta subordinata alla condizione risolutiva del rilascio, entro il 31/12/2023, di autorizzazione alla coltivazione da parte del Comune di Parma a favore della società Inerti s.r.l. o della società AERRE s.r.l., promissarie acquirenti.*

*La compravendita dei terreni Maccari/Campanini in Montechiarugolo (PR), resta subordinata a condizione sospensiva rappresentata dalla adozione della variante al Piano Infraregionale delle Attività estrattive (PIAE) ed il conseguente inserimento del terreno, entro il 31/12/2023, nel Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Montechiarugolo (PR).*

*La compravendita dei terreni Ziliotti/Costa/Gardoi in loc. san Pancrazio, Parma, resta subordinata alla condizione sospensiva rappresentata dall'accoglimento entro il 31/12/2013, di una variante al Piano Energetico Regionale dell'Emilia Romagna che consenta di installare impianti fotovoltaici nelle zone ex cava, ricomprese nelle zone Parco SIC ZPS e nelle zone Parco RER oltre che all'interno delle fasce di rispetto di fiumi e canali.*

*Il mancato avveramento delle condizioni sopra riportate successivamente alla sottoscrizione della presente Relazione o, comunque, in tempi compatibili con le previsioni del Piano, comporterà il venir meno, ab origine, della fattibilità di quest'ultimo ed impedirà all'attestazione di esplicitare i suoi effetti ai sensi della L.F.; tale avveramento deve pertanto essere inteso come vera e propria condizione sospensiva dell'efficacia dell'attestazione, per cui i suoi effetti non potranno considerarsi dispiegati fino a che non si saranno avverata<sup>1</sup>;*

*considerato che*

*l'attestazione resa ex art. 161 co. terzo L.F. dal professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 . terzo co. lett. d) L.F. sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo risulta altamente lacunosa, per non dire completamente mancante (vista l'"efficacia sospesa");*

---

<sup>1</sup> Sottolineatura e grassetto inseriti dall'Estensore.



al di là del fatto che questo Collegio non condivide le considerazioni preliminari che confinano l'attività dell'attestatore a mere verifiche formali relative alla veridicità dei dati aziendali, è appena il caso di sottolineare che l'attestatore non ha minimamente illustrato i motivi in funzione dei quali ha ritenuto altamente probabile il verificarsi degli eventi condizionanti la fattibilità del piano concordatario, essendosi limitato, di fatto, ad estendere le condizioni sospensive previste nel piano alla relazione stessa;

del resto, si tratta di valutazioni che non avrebbe in alcun modo potuto argomentare, posto che, allo stato, gli iter procedurali che dovrebbero esitare nell'avveramento delle condizioni previste non risultano neppure pendenti, come peraltro espressamente ammesso dalla proponente in sede di integrazioni<sup>2</sup> (cfr. pagg. 7 e ss. delle integrazioni depositate in data 02/11/2022);

anche se si volesse prescindere da tale causa di inammissibilità (ma non si vede come), preme altresì considerare che le attestazioni rilasciate ex artt. 160 co. 2 e 182 ter L.F., nel raffrontare l'alternativa liquidatoria allo scenario concordatario, non affrontano minimamente la questione relativa all'attivo derivante da eventuali azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli organi gestori;

la mancanza di qualsivoglia valutazione in punto di *an* e *quantum* di tale voce di attivo, rende l'attestazione insufficiente e inattendibile;

ulteriori lacune delle attestazioni si rinvencono nell'assenza di un'autonoma valutazione relativamente alla valutazione del ramo d'azienda oggetto del contratto in continuità, avendo

---

<sup>2</sup> *"Nell'ambito della proposta si è fatto riferimento alla "gestazione" della procedura suddetta e non al fatto che la suddetta procedura sia già stata "attivata". Non era quindi possibile, e non è ancora possibile, fornire documentazione volta ad attestare la veridicità di quanto si legge nella proposta.*

*E' peraltro possibile evidenziare che, da un punto di vista normativo, l'art. 20, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva UE 2018/2001 ha previsto che vengano adottati principi e criteri per l'individuazione di aree destinate alla installazione di impianti fotovoltaici, e che la Regione Emilia Romagna, con Delibera Num. 194 del 16/02/2022, dopo avere approvato gli "Indirizzi attuativi della Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali", ha preannunciato, all'art. 3, l'entrata in vigore della nuova disciplina regionale delle aree idonee all'istallazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 20, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Tale indicazione pare invoca nell'affermare la volontà della Regione Emilia Romagna di disciplinare le modalità di installazione degli impianti fotovoltaici, approvando delle varianti all'attuale Piano Energetico Regionale.*

*8) Afferma, nel punto 8 (facendo evidentemente riferimento alla trattativa riguardante il terreno sito in Fontanini – Zona Campus) che l'osservazione al RUE non risulterebbe ad oggi formulata.*

*Sul punto si evidenzia che il deposito della osservazione al RUE, come stabilito nel contratto preliminare allegato al Piano, deve essere effettuato dalla parte promissaria l'acquisto, a propria cura e spese, a seguito della eventuale approvazione della proposta di concordato. Non si comprende quindi la ragione della osservazione ribadendosi inoltre, nuovamente, che il sindacato del Tribunale deve estendersi alla fattibilità giuridica della proposta ed alla sua fattibilità economica, che però non può certamente considerarsi esclusa o compromessa dal fatto che, in base agli accordi raggiunti tra parte acquirente e parte venditrice dell'area, l'osservazione al RUE debba essere depositata solo a seguito della approvazione della proposta di concordato".*



l'attestatore acriticamente recepito le valutazioni dei tecnici che hanno assistito la proponente nella predisposizione del piano e della proposta,

ciò, a tacere del fatto che manca in atti una vera e propria valutazione del ramo d'azienda, potendosi piuttosto rinvenire singole stime aventi ad oggetto i beni atomisticamente intesi (che farebbero parte del ramo in continuità);

invero, tale lacuna è legata a doppio filo ad un'ulteriore problematica non di secondaria importanza, vale a dire l'effettiva possibilità di qualificare il concordato proposto come "in continuità indiretta";

com'è noto, ai sensi dell'art. 2555, "*l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*" e non si risolve nella mera sommatoria dei beni che la compongono;

la giurisprudenza ha poi precisato che "*Costituisce azienda soltanto il complesso dei beni organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa, non di una qualsiasi possibile impresa astrattamente ipotizzabile, e, se è vero che per la configurabilità dell'azienda non è necessario che l'impresa sia in atto, nondimeno occorre che ne siano percepibili i potenziali elementi di identificazione, ed, in specie, il settore commerciale in cui quell'impresa opera od opererà, così come, se si può ammettere che i beni in tal modo organizzati siano poi utilizzabili dal cessionario dell'azienda (o di un suo ramo) per attività imprenditoriali anche diverse da quelle specificamente esercitate dal cedente, è pur sempre indispensabile che quel vincolo di organizzazione teleologica - il cui accertamento in concreto è riservato al giudice di merito - sussista*" (cfr. Cass. 3973/2004);

di conseguenza, la produttività risulta fondamentale nella identificazione dell'azienda e, pur non essendo indispensabile che l'impresa sia in atto, occorre che "*ne siano percepibili i potenziali elementi di identificazione ed, in specie il settore commerciale in cui quell'impresa opera ed opererà*" (cfr. Cass. 3973/2004);

nel caso di specie, oggetto di continuità indiretta è il presunto ramo d'azienda costituito dalla quota del "*35% di una cava autorizzata denominata "Cava Quaresima", di impianti, macchinari, attrezzature, utensileria, arredi, autocarri e macchine per l'ufficio, elencati in proseguo per l'esercizio dell'attività predetta, nonché dei diritti di possibile sfruttamento di altri due terreni per i quali sono state stipulati due contratti preliminari di compravendita in data 27/07/2011 ed in data 14/06/2006*";

tuttavia, alla stato, la "*relazione di stima sintetica*" depositata sub doc. 8) dalla stessa proponente, avente ad oggetto esclusivamente una "*Stima sommaria dei beni mobili ed immobili disponibili alla*



*procedura*”, evidenza, in riferimento alla c.d. “Cava Quaresima” che “*La cava di ghiaia di cui al punto n. 2 (Quota del 35% di piena proprietà di Cava di ghiaia in attività in Località Ponte Taro) è esaurita (dalla relazione annuale sull’attività estrattiva si evince che il quantitativo autorizzato è già stato tutto scavato) e restano ancora da eseguire le opere di ripristino*”;

ne consegue che il ramo ceduto è, allo stato (e considerate le condizioni apposte ai contratti preliminari menzionati), privo sia di produttività, sia di potenzialità produttiva, di talchè si esaurisce nella cessione di un insieme di beni che non risultano tra loro organizzati al fine di svolgere una qualsivoglia attività produttiva;

invero, pare che la proponente abbia tentato di “vestire” un concordato liquidatorio con la “continuità indiretta” al solo fine di evitare di dover garantire il pagamento della percentuale del 20% dei creditori chirografari, non potendovi in alcun modo arrivare;

in altre parole, quello proposto, risolvendosi in un concordato liquidatorio, risulta altresì inammissibile perché non garantisce il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura minima prevista dall’art. 160 co. IV L.F.;

da ultimo, le integrazioni fornite con la memoria depositata in data 02/11/2022 non consentono di superare le osservazioni formulate dal Tribunale con decreto in data 18/10/2022 in relazione all’omessa indicazione dei criteri in forza dei quali sono state formate le classi;

in particolare, a fronte di un passivo chirografario variegato, che ricomprende debiti verso istituti di credito, fornitori, erario e altri soggetti “per caparre ed acconti”, la proponente si è limitata a ribadire la suddivisione nelle seguenti tre classi: Classe A – crediti tributari privilegiati degradati al chirografo; Classe B – crediti previdenziali privilegiati degradati al chirografo; Classe C – altri crediti chirografari, pertanto ricomprendendo in tale ultima categoria creditori titolari di posizioni giuridiche e interessi economici non omogenei in violazione del dettato di cui all’art. 160 co. I lett. c) L.F.;

*ritenuto pertanto che*

la proposta concordataria non sia ammissibile;

occorra pertanto pronunciarsi in ordine alle istanze di fallimento/liquidazione giudiziale formulate;

ai sensi dell’art. 390 CCII debba farsi applicazione della legge fallimentare;

*rilevato che* ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1 L.Fall.;



- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;
- Sussistenza dello stato di insolvenza;

*osservato che* lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, “*sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili*” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

*rilevato che* dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f.;

*ritenuto che* sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di ingenti debiti nei confronti dell'erario, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la sostanziale inattività e messa in stato di liquidazione della società;

*ritenuto* di nominare, anche per la carica di curatore, il rag. Andrea Pietralunga, che ha dimostrato ai sensi del novellato art.28 IV co. l.f., dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all'art.33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

**P.Q.M.**

Visti ed applicati gli artt. 162, 5 e segg. l.f.,

**DICHIARA**

- l'inammissibilità della proposta concordataria;
- il fallimento di QUARESIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 01952830345 – già SANECO S.R.L.), con sede in Parma, frazione Roncopascolo, strada Chiesa n. 13, in persona del suo liquidatore geom. Andrea Santi (C.F. SNT NDR 72M05 G337D) nato a Parma il 05/08/1972, con domicilio in Lesignano De' Bagni (PR), via Argini Sud n. 28;

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Irene Colladet;

**NOMINA**

Curatore il rag. Andrea Pietralunga;

**ORDINA**



al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

**ORDINA**

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

**STABILISCE**

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo **IN PRESENZA**, davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 30/03/2023 ore 10.40;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

**ORDINA**

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 06/12/2022

La Giudice rel.

dott. Irene Colladet

La Presidente

dott. Antonella Ioffredi



**N. R.G. 4/2022 PREFALL. al quale sono stati riuniti il n. 9/2022 C.P.; n. 85/2022 PREFALL.;  
n. 9/2022 R.G. L.G.**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

(decreto di inammissibilità della proposta concordataria e contestuale dichiarazione di fallimento)

articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice rel.

nel procedimento n. 9/2022 R.G.C.P. promosso con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 25/05/2022 da QUARESIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 01952830345 – già SANECO S.R.L.), con sede in Parma, frazione Roncopascolo, strada Chiesa n. 13, in persona del suo liquidatore geom. Andrea Santi, assistita dall'avv. Amedeo Gatti (C.F. GTT MDA 60M01 G337D) ed elettivamente domiciliata in Parma, strada Petrarra n. 9, presso lo studio del difensore;

riunito al procedimento n. 4/2022 R.G. PREFALL. promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma per la dichiarazione di fallimento di QUARESIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 01952830345 – già SANECO S.R.L.), con sede in Parma, frazione Roncopascolo, strada Chiesa n. 13, in persona del suo liquidatore geom. Andrea Santi;

al quale sono stati altresì riuniti:

il procedimento n. 85/2022 R.G.PREFALL. promosso dal Fallimento M.N.T. S.r.l. con l'avv. Leali Raffaello per la dichiarazione di fallimento di QUARESIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 01952830345 – già SANECO S.R.L.), con sede in Parma, frazione Roncopascolo, strada Chiesa n. 13, in persona del suo liquidatore geom. Andrea Santi;

il procedimento n. 9/2022 R.G.L.G. promosso da Sicuritalia IVRI S.p.a. con l'avv. Antonio Castro per l'apertura della liquidazione giudiziale di QUARESIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 01952830345 – già SANECO S.R.L.), con sede in Parma, frazione Roncopascolo, strada Chiesa n. 13, in persona del suo liquidatore geom. Andrea Santi;

ha pronunciato la seguente



**SENTENZA**

*Rilevato che*

con ricorso ex art. 161 VI co. depositato il 25/05/2022, in occasione dell'udienza fissata ex art. 15 L.F., la società QUARESIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 01952830345 – già SANECO S.R.L.) proponeva domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

con provvedimento in data 01/06/2022 il Tribunale, rilevato che la società aveva allegato al ricorso, tra i vari documenti, solo i bilanci al 31/12/2019 (doc. 2A), al 31/12/2020 (doc. 2B), mentre con riferimento all'esercizio 2021 si era limitata a depositare la situazione patrimoniale ed il conto economico al 31/12/2021 e ritenuta necessaria l'acquisizione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2021 approvato dall'assemblea dei soci, nonché la situazione patrimoniale ed il conto economico aggiornati a maggio 2022, assegnava termine di sette giorni alla ricorrente per il deposito degli stessi;

con nota presentata in data 08/06/2022, la proponente depositava la situazione patrimoniale ed il conto economico aggiornati al 31/05/2022, mentre con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2021 allegava quanto segue: *“Per quanto riguarda il bilancio relativo all'esercizio 2021, si fa presente che non è ancora stata fissata l'assemblea dei soci per la sua approvazione e quindi non è possibile, allo stato, effettuare il deposito. Detta assemblea verrà tenuta nel termine statutario, ossia entro il 30.6.2022 e, all'esito della medesima, si provvederà a depositare il bilancio suddetto”*;

con decreto di data 15/06/2022 il Tribunale, sul punto rilevava quanto segue: *“nelle more dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2021, la situazione patrimoniale ed il conto economico depositati poss[o]no essere ritenuti equipollenti, pur ritenendo il Collegio che la diligenza richiesta all'imprenditore che chiede di avvalersi dello strumento di cui all'art. 161 comma sesto L.F. avrebbe imposto l'approvazione del ridetto bilancio in tempo utile per il suo deposito unitamente al ricorso”*, assegnando quindi, oltre al termine sino al 25 luglio 2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., anche il termine fino al 04/07/2022 per depositare e trasmettere al Commissario giudiziale il bilancio relativo all'esercizio 2021, onerando quest'ultimo di relazionare all'esito al Giudice delegato;

con informativa del 06/07/2022, il Commissario Giudiziale comunicava l'omesso deposito del bilancio nei termini assegnati;



con provvedimento di data 08/07/2022 il Giudice delegato assegnava alla proponente termine di cinque giorni per relazionare sull'omesso deposito;

con atto depositato in data 13/07/2022, la proponente depositava copia del verbale dell'assemblea dei soci di Quaresima s.r.l., tenutasi in data 29.6.2022, dal quale risultava che i soci, *anche in considerazione del principio contabile OIC 29, nonché delle valutazioni in corso di predisposizione da parte dei professionisti all'uopo incaricati, hanno deliberato di rinviare l'approvazione del bilancio successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo, così da poter tenere conto anche di quanto verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio. Stante, ulteriormente, quanto stabilito da Corte di Cassazione 6054/2022, laddove ha chiarito che ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva il debitore può, in luogo dell'ultimo bilancio non ancora redatto, depositare una relazione patrimoniale aggiornata*";

con provvedimento in data 14/07/2022 il GD mandava l'informativa al Commissario giudiziale per motivato parere, riservandosi all'esito di riferire al Collegio per l'avvio della procedura di cui all'art. 162 L.F.;

all'esito del parere depositato in data 20/07/2022 dal Commissario Giudiziale, il Tribunale, con decreto del 27/07/2022 assegnava un ultimo termine alla proponente per il deposito del bilancio relativo all'esercizio 2021, riservandosi all'esito di promuovere la procedura di cui all'art. 162 L.F.;

in data 03/08/2022 la proponente depositava il bilancio relativo all'esercizio 2021;

nel frattempo, la proponente, in data 20/07/2022 depositava istanza (assegnata al presente GD nonostante lo stesso si trovasse in congedo autorizzato) chiedendo una proroga per consentire il perfezionamento del piano concordatario, allegando un ritardo nell'elaborazione della perizia di stima dei beni da liquidarsi nell'ambito del proponendo concordato, imputabile al ritardo nella consegna di alcuni documenti da parte di alcune Pubbliche Amministrazioni;

in data 10/08/2022 il Commissario giudiziale esprimeva parere sostanzialmente favorevole;

con decreto dell'11/08/2022 il Tribunale concedeva la proroga richiesta fino al 23/09/2022;

in data 23/09/2022 la società depositava la proposta ed il piano;

su richiesta del GD, il Commissario giudiziale esprimeva parere negativo depositato in data 05/10/2022;

con decreto in data 18/10/2022 il Tribunale concedeva alla società proponente termine sino al 02/11/2022 per eventuali chiarimenti scritti, assegnava al Commissario giudiziale termine sino al 14/11/2022 per eventuali osservazioni, fissando l'udienza ex art. 162 L.F. per il 17/11/2022, poi



rinvia all'01/12/2022 stante la mancata comunicazione del decreto al Commissario giudiziale ed ai creditori istanti il fallimento/l'apertura della liquidazione giudiziale;

*considerato che*

la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che:

- *“in tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione del professionista in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio” rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire per l'appunto la corretta formazione del consenso dei creditori (per tutte Cass. n. 5825-18)”* (cfr. *ex multis* Cass. 22143/2019);

- E' ammissibile la proposta di concordato preventivo sottoposta a condizione sospensiva allorché l'attestatore illustri puntualmente e dettagliatamente i motivi in funzione dei quali ha ritenuto altamente probabile il verificarsi degli eventi condizionanti la fattibilità del piano concordatario (Trib. Roma 16/12/2015);

*osservato che*

Quaresima propone un piano qualificato *“in continuità indiretta”*, per la realizzazione del quale, l'attuale affittuario del ramo d'azienda, AERRE Srl, in persona dell'amministratore unico Andrea Santi, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione della procedura di concordato preventivo, si è resa disponibile ad acquistare il ramo d'azienda al prezzo complessivo di Euro 100.000 al netto degli importi maturati e che matureranno, a titolo di canone di locazione, fino al momento del trasferimento di proprietà del ramo di azienda;

in particolare, in data 23 maggio 2022 (due giorni prima della presentazione del ricorso ex art. 161 co. VI L.F.) Quaresima S.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore Andrea Santi, stipulava con la società Aerre Srl, in persona del suo amministratore unico Andrea Santi, un contratto di affitto di ramo d'azienda comprendente la cava autorizzata denominata “Cava Quaresima” (di proprietà della società Quaresima per una quota pari al 35% e per il restante 65% di proprietà della società Inerti Val Parma Srl, in persona del suo amministratore unico Andrea Santi), impianti, macchinari, attrezzature, utensileria, arredi e macchine per l'ufficio, nonché tutte le autorizzazioni necessarie per la prosecuzione dell'attività, prevedendo un canone di affitto di Euro 3.000 mensili; premesso ciò, a fronte di un passivo così composto:

1) Euro 301.890,00 in prededuzione di cui:



- Euro 20.000,00 per fondo rischi;
- Euro 163.289,77 per assistenza nella predisposizione del piano e della proposta;
- Euro 93.600,00 per spese di Giustizia (compenso del Commissario e del Liquidatore Giudiziale);
- Euro 25.000,00 per spese di funzionamento;

2) Euro 2.153.142,00 in privilegio di cui:

- Euro 100.000,00 per fondo rischi;
- Euro 32.138,00 per debiti verso dipendenti ex art. 2751-bis, n.1, c.c.;
- Euro 106.365,00 per debiti verso fornitori con privilegio ex art. 2751-bis, n.2, c.c.;
- Euro 758.656,00 per debiti verso istituti di previdenza ed assistenza;
- Euro 1.155.984,00 per debiti verso l'erario.

3) Euro 2.135.589,00 in chirografo (dato ricavato perché non espressamente indicato nel piano e nella proposta) di cui:

- Euro 176.411,00 verso Istituti di credito;
- Euro 333.239,00 verso fornitori;
- Euro 26.348,00 verso erario (dato ricavato in quanto non espressamente indicato);
- Euro 345.000,00 per caparre ed acconti;
- Euro 1.254.591,00 per fondo rischi (cfr. pag. 30);

la società prevede la realizzazione del seguente attivo (cfr. pagg. 15 e ss.):

- Euro 31.702,00 per beni mobili (attrezzature, impianti, mobili, macchine etc.)
- Euro 25.000,00 (valore di stima) per il terreno sito in Parma, località Fontanini, strada Langhirano, censito nel NCT di Parma al foglio 8, particella 293, estesa Ha 0.25.20, ma "liquidabile", in caso di omologazione del piano per Euro 125.000,00, pari all'offerta non cauzionata formulata da Inerti Srl e AERRE srl e subordinata all'accoglimento di una Osservazione al RUE (non ancora presentata), che porti alla classificazione del terreno quale "verde privato – art. 3.2.38 del RUE", con attribuzione di una SLU non inferiore a totali 139 mq;
- Euro 140.000,00 per il terreno sito in Parma, San Pancrazio, censito nel NCT di Parma al foglio 27, particelle 2-3-31-34, esteso complessivamente Ha 10.17.50, ma "liquidabile", in caso di omologazione del piano per Euro 350.000,00, pari all'offerta non cauzionata formulata da InertiSrl e AERRE srl e subordinata all'approvazione di una variante (secondo la ricorrente in corso di



gestazione ma di cui non vi è alcun riscontro documentale in atti) al Piano Energetico Regionale che consentirebbe, se approvata, di installare impianti fotovoltaici nelle zone ex cava, ricomprese nelle zone Parco SIC ZPS e nelle zone Parco RER oltre che all'interno delle fasce di rispetto di fiumi e canali;

- Euro 111.468,00 per crediti;
- Euro 395.000,00 relativi a contratti preliminari ed accise sul gasolio;
- Euro 34,00 quali disponibilità finanziarie;
- Euro 100.000,00 quale offerta non cauzionata formulata da AERRE Srl, (attuale affittuaria del ramo di azienda in forza di contratto stipulato in data 25/05/2022) e subordinata al passaggio in giudicato del decreto di omologazione della procedura di concordato preventivo, al netto degli importi maturati e che matureranno, a titolo di canone di locazione, fino al momento del trasferimento di proprietà del ramo di azienda;

proponendo il pagamento dei creditori nei seguenti termini:

- pagamento integrale delle spese di giustizia e delle spese di funzionamento della società e degli altri importi in prededuzione;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati 2751-bis, n.1 e n.2, c.c.;
- pagamento del debito Erariale, nella misura del 13,20% a seguito di proposta di Transazione Fiscale ex art. 182-ter L.F. (classe A);
- pagamento dei debiti previdenziali ed assistenziali, nella misura del 13,20% a seguito di proposta di Transazione Fiscale ex art. 182-ter L.F. (classe B);
- pagamento dei creditori chirografari, nella misura del 13,20% (classe C);

l'attestatore, nella propria relazione resa ex art. 161 co. terzo L.F., dopo aver illustrato, nelle prime 27 pagine, quelli che, a suo dire, sarebbero i limiti e confini delle verifiche dell'attestatore e aver parafrasato i termini del piano e della proposta, a partire da pag. 30 evidenzia che: *"la fattibilità del piano risulta condizionata in misura determinante da eventi successivi al rilascio della presente attestazione.*

*In particolare, la fattibilità del piano concordatario è inscindibilmente legata al passaggio in giudicato del Decreto di omologazione del Concordato preventivo della società: la compravendita del ramo d'azienda, il contratto di compravendita dei terreni Soldati/Buzzi in loc. Fontanini, Parma, la compravendita dei terreni Aschieri/Bottioni/Cavalli in loc. Vigatto, Parma, la compravendita dei terreni Maccari, Campanini in Montechiarugolo (PR) e la compravendita dei*



*terreni Ziliotti/Costa/Gardoni il loc. San Pancrazio, Parma, risultano infatti risolutivamente condizionati alla definitività del decreto di omologazione della procedura.*

*La compravendita dei terreni Soldati/Buzzi in loc. Fontanini, Parma, è altresì subordinata alla condizione sospensiva rappresentata dall'accoglimento entro il 31/12/2023 di una osservazione al Regolamento urbanistico ed edilizio del Comune di Parma che porti alla classificazione del terreno quale "verde privato – art. 3.2.38 del RUE" con attribuzione di una SLU non inferiore a 139 mq totali.*

*La compravendita dei terreni Aschieri/Bottioni/Cavalli in loc. Vigatto, Parma, resta subordinata alla condizione risolutiva del rilascio, entro il 31/12/2023, di autorizzazione alla coltivazione da parte del Comune di Parma a favore della società Inerti s.r.l. o della società AERRE s.r.l., promissarie acquirenti.*

*La compravendita dei terreni Maccari/Campanini in Montechiarugolo (PR), resta subordinata a condizione sospensiva rappresentata dalla adozione della variante al Piano Infraregionale delle Attività estrattive (PIAE) ed il conseguente inserimento del terreno, entro il 31/12/2023, nel Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Montechiarugolo (PR).*

*La compravendita dei terreni Ziliotti/Costa/Gardoi in loc. san Pancrazio, Parma, resta subordinata alla condizione sospensiva rappresentata dall'accoglimento entro il 31/12/2013, di una variante al Piano Energetico Regionale dell'Emilia Romagna che consenta di installare impianti fotovoltaici nelle zone ex cava, ricomprese nelle zone Parco SIC ZPS e nelle zone Parco RER oltre che all'interno delle fasce di rispetto di fiumi e canali.*

*Il mancato avveramento delle condizioni sopra riportate successivamente alla sottoscrizione della presente Relazione o, comunque, in tempi compatibili con le previsioni del Piano, comporterà il venir meno, ab origine, della fattibilità di quest'ultimo ed impedirà all'attestazione di esplicitare i suoi effetti ai sensi della L.F.; tale avveramento deve pertanto essere inteso come vera e propria condizione sospensiva dell'efficacia dell'attestazione, per cui i suoi effetti non potranno considerarsi dispiegati fino a che non si saranno avverata<sup>1</sup>;*

*considerato che*

*l'attestazione resa ex art. 161 co. terzo L.F. dal professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 . terzo co. lett. d) L.F. sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo risulta altamente lacunosa, per non dire completamente mancante (vista l'"efficacia sospesa");*

---

<sup>1</sup> Sottolineatura e grassetto inseriti dall'Estensore.



al di là del fatto che questo Collegio non condivide le considerazioni preliminari che confinano l'attività dell'attestatore a mere verifiche formali relative alla veridicità dei dati aziendali, è appena il caso di sottolineare che l'attestatore non ha minimamente illustrato i motivi in funzione dei quali ha ritenuto altamente probabile il verificarsi degli eventi condizionanti la fattibilità del piano concordatario, essendosi limitato, di fatto, ad estendere le condizioni sospensive previste nel piano alla relazione stessa;

del resto, si tratta di valutazioni che non avrebbe in alcun modo potuto argomentare, posto che, allo stato, gli iter procedurali che dovrebbero esitare nell'avveramento delle condizioni previste non risultano neppure pendenti, come peraltro espressamente ammesso dalla proponente in sede di integrazioni<sup>2</sup> (cfr. pagg. 7 e ss. delle integrazioni depositate in data 02/11/2022);

anche se si volesse prescindere da tale causa di inammissibilità (ma non si vede come), preme altresì considerare che le attestazioni rilasciate ex artt. 160 co. 2 e 182 ter L.F., nel raffrontare l'alternativa liquidatoria allo scenario concordatario, non affrontano minimamente la questione relativa all'attivo derivante da eventuali azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli organi gestori;

la mancanza di qualsivoglia valutazione in punto di *an* e *quantum* di tale voce di attivo, rende l'attestazione insufficiente e inattendibile;

ulteriori lacune delle attestazioni si rinvencono nell'assenza di un'autonoma valutazione relativamente alla valutazione del ramo d'azienda oggetto del contratto in continuità, avendo

---

<sup>2</sup> *"Nell'ambito della proposta si è fatto riferimento alla "gestazione" della procedura suddetta e non al fatto che la suddetta procedura sia già stata "attivata". Non era quindi possibile, e non è ancora possibile, fornire documentazione volta ad attestare la veridicità di quanto si legge nella proposta.*

*E' peraltro possibile evidenziare che, da un punto di vista normativo, l'art. 20, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva UE 2018/2001 ha previsto che vengano adottati principi e criteri per l'individuazione di aree destinate alla installazione di impianti fotovoltaici, e che la Regione Emilia Romagna, con Delibera Num. 194 del 16/02/2022, dopo avere approvato gli "Indirizzi attuativi della Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali", ha preannunciato, all'art. 3, l'entrata in vigore della nuova disciplina regionale delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 20, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Tale indicazione pare univoca nell'affermare la volontà della Regione Emilia Romagna di disciplinare le modalità di installazione degli impianti fotovoltaici, approvando delle varianti all'attuale Piano Energetico Regionale.*

*8) Afferma, nel punto 8 (facendo evidentemente riferimento alla trattativa riguardante il terreno sito in Fontanini – Zona Campus) che l'osservazione al RUE non risulterebbe ad oggi formulata.*

*Sul punto si evidenzia che il deposito della osservazione al RUE, come stabilito nel contratto preliminare allegato al Piano, deve essere effettuato dalla parte promissaria l'acquisto, a propria cura e spese, a seguito della eventuale approvazione della proposta di concordato. Non si comprende quindi la ragione della osservazione ribadendosi inoltre, nuovamente, che il sindacato del Tribunale deve estendersi alla fattibilità giuridica della proposta ed alla sua fattibilità economica, che però non può certamente considerarsi esclusa o compromessa dal fatto che, in base agli accordi raggiunti tra parte acquirente e parte venditrice dell'area, l'osservazione al RUE debba essere depositata solo a seguito della approvazione della proposta di concordato".*



l'attestatore acriticamente recepito le valutazioni dei tecnici che hanno assistito la proponente nella predisposizione del piano e della proposta,

ciò, a tacere del fatto che manca in atti una vera e propria valutazione del ramo d'azienda, potendosi piuttosto rinvenire singole stime aventi ad oggetto i beni atomisticamente intesi (che farebbero parte del ramo in continuità);

invero, tale lacuna è legata a doppio filo ad un'ulteriore problematica non di secondaria importanza, vale a dire l'effettiva possibilità di qualificare il concordato proposto come "in continuità indiretta";

com'è noto, ai sensi dell'art. 2555, "*l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*" e non si risolve nella mera sommatoria dei beni che la compongono;

la giurisprudenza ha poi precisato che "*Costituisce azienda soltanto il complesso dei beni organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa, non di una qualsiasi possibile impresa astrattamente ipotizzabile, e, se è vero che per la configurabilità dell'azienda non è necessario che l'impresa sia in atto, nondimeno occorre che ne siano percepibili i potenziali elementi di identificazione, ed, in specie, il settore commerciale in cui quell'impresa opera od opererà, così come, se si può ammettere che i beni in tal modo organizzati siano poi utilizzabili dal cessionario dell'azienda (o di un suo ramo) per attività imprenditoriali anche diverse da quelle specificamente esercitate dal cedente, è pur sempre indispensabile che quel vincolo di organizzazione teleologica - il cui accertamento in concreto è riservato al giudice di merito - sussista*" (cfr. Cass. 3973/2004);

di conseguenza, la produttività risulta fondamentale nella identificazione dell'azienda e, pur non essendo indispensabile che l'impresa sia in atto, occorre che "*ne siano percepibili i potenziali elementi di identificazione ed, in specie il settore commerciale in cui quell'impresa opera ed opererà*" (cfr. Cass. 3973/2004);

nel caso di specie, oggetto di continuità indiretta è il presunto ramo d'azienda costituito dalla quota del "*35% di una cava autorizzata denominata "Cava Quaresima", di impianti, macchinari, attrezzature, utensileria, arredi, autocarri e macchine per l'ufficio, elencati in proseguo per l'esercizio dell'attività predetta, nonché dei diritti di possibile sfruttamento di altri due terreni per i quali sono state stipulati due contratti preliminari di compravendita in data 27/07/2011 ed in data 14/06/2006*";

tuttavia, alla stato, la "*relazione di stima sintetica*" depositata sub doc. 8) dalla stessa proponente, avente ad oggetto esclusivamente una "*Stima sommaria dei beni mobili ed immobili disponibili alla*



*procedura*”, evidenza, in riferimento alla c.d. “Cava Quaresima” che “*La cava di ghiaia di cui al punto n. 2 (Quota del 35% di piena proprietà di Cava di ghiaia in attività in Località Ponte Taro) è esaurita (dalla relazione annuale sull’attività estrattiva si evince che il quantitativo autorizzato è già stato tutto scavato) e restano ancora da eseguire le opere di ripristino*”;

ne consegue che il ramo ceduto è, allo stato (e considerate le condizioni apposte ai contratti preliminari menzionati), privo sia di produttività, sia di potenzialità produttiva, di talchè si esaurisce nella cessione di un insieme di beni che non risultano tra loro organizzati al fine di svolgere una qualsivoglia attività produttiva;

invero, pare che la proponente abbia tentato di “vestire” un concordato liquidatorio con la “continuità indiretta” al solo fine di evitare di dover garantire il pagamento della percentuale del 20% dei creditori chirografari, non potendovi in alcun modo arrivare;

in altre parole, quello proposto, risolvendosi in un concordato liquidatorio, risulta altresì inammissibile perché non garantisce il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura minima prevista dall’art. 160 co. IV L.F.;

da ultimo, le integrazioni fornite con la memoria depositata in data 02/11/2022 non consentono di superare le osservazioni formulate dal Tribunale con decreto in data 18/10/2022 in relazione all’omessa indicazione dei criteri in forza dei quali sono state formate le classi;

in particolare, a fronte di un passivo chirografario variegato, che ricomprende debiti verso istituti di credito, fornitori, erario e altri soggetti “per caparre ed acconti”, la proponente si è limitata a ribadire la suddivisione nelle seguenti tre classi: Classe A – crediti tributari privilegiati degradati al chirografo; Classe B – crediti previdenziali privilegiati degradati al chirografo; Classe C – altri crediti chirografari, pertanto ricomprendendo in tale ultima categoria creditori titolari di posizioni giuridiche e interessi economici non omogenei in violazione del dettato di cui all’art. 160 co. I lett. c) L.F.;

*ritenuto pertanto che*

la proposta concordataria non sia ammissibile;

occorra pertanto pronunciarsi in ordine alle istanze di fallimento/liquidazione giudiziale formulate;

ai sensi dell’art. 390 CCII debba farsi applicazione della legge fallimentare;

*rilevato che* ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1 L.Fall.;



- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;
- Sussistenza dello stato di insolvenza;

*osservato che* lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, “*sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili*” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

*rilevato che* dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f.;

*ritenuto che* sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di ingenti debiti nei confronti dell'erario, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la sostanziale inattività e messa in stato di liquidazione della società;

*ritenuto* di nominare, anche per la carica di curatore, il rag. Andrea Pietralunga, che ha dimostrato ai sensi del novellato art.28 IV co. l.f., dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all'art.33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

**P.Q.M.**

Visti ed applicati gli artt. 162, 5 e segg. l.f.,

**DICHIARA**

- l'inammissibilità della proposta concordataria;
- il fallimento di QUARESIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 01952830345 – già SANECO S.R.L.), con sede in Parma, frazione Roncopascolo, strada Chiesa n. 13, in persona del suo liquidatore geom. Andrea Santi (C.F. SNT NDR 72M05 G337D) nato a Parma il 05/08/1972, con domicilio in Lesignano De' Bagni (PR), via Argini Sud n. 28;

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Irene Colladet;

**NOMINA**

Curatore il rag. Andrea Pietralunga;

**ORDINA**



al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

**ORDINA**

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

**STABILISCE**

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo IN PRESENZA, davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 30/03/2023 ore 10.40;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

**ORDINA**

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 06/12/2022

La Giudice rel.

dott. Irene Colladet

La Presidente

dott. Antonella Ioffredi

